



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 aprile 2018
(OR. en)

7166/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0349 (CNS)**

**FISC 133
ECOFIN 240**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione
all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima

DIRETTIVA (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del

**che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹ Parere del Parlamento europeo del [...] (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Parere del Comitato economico e sociale europeo del [...] (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio¹ stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 l'aliquota normale non possa essere inferiore al 15%.
- (2) L'applicazione di un'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) garantisce il funzionamento corretto del sistema comune dell'IVA e dovrebbe pertanto essere mantenuta.
- (3) È opportuno mantenere al 15% l'aliquota normale minima in vigore e renderla permanente.
- (4) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire fissare un'aliquota normale minima dell'IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Articolo 1

L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:

"Articolo 97

L'aliquota normale non è inferiore al 15%."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... [il primo giorno del terzo mese successivo al mese della pubblicazione della presente direttiva*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

* GU: inserire la data esatta al momento della pubblicazione ufficiale della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
